DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 38/2006

del 10 marzo 2006

che modifica il protocollo n. 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 17/2006 del 27 gennaio 2006 [1].

(2) È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo per includere il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee [2].

(3) È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo per includere il regolamento (CE) n. 1655/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 1999, recante modifica del regolamento (CE) n. 2236/95, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee [3].

(4) Il regolamento (CE) n. 788/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1655/2000, (CE) n. 1382/2003 e (CE) n. 2152/2003 allo scopo di adattare gli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea [4] è stato incorporato mediante la decisione del Comitato misto SEE n. 90/2004 [5], dell'8 giugno 2004.

(5) È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo per includere il regolamento (CE) n. 807/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee [6].

(6) È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo per includere il regolamento (CE) n. 1159/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee [7].

(7) È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo per includere la decisione n. 1336/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, in merito a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee [8].

---

[1] GU L 92 del 30.3.2006, pag. 46.
[2] GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1.
[3] GU L 197 del 29.7.1999, pag. 1.
[4] GU L 138 del 30.4.2004, pag. 17.
[5] GU L 349 del 25.11.2004, pag. 52.
[6] GU L 143 del 30.4.2004, pag. 46.
[7] GU L 191 del 22.7.2005, pag. 16.
[8] GU L 183 dell'11.7.1997, pag. 12.

(8) È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo per includere la decisione n. 1376/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, che modifica la decisione n. 1336/97/CE in merito a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee ([1]).

(9) La cooperazione in relazione al regolamento (CE) n. 2236/95 e le successive modifiche è limitata al settore delle reti transeuropee di telecomunicazione.

(10) Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1º gennaio 2006,

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 2 del protocollo 31 dell'accordo è modificato come segue:

1) Dopo il punto 6 (Promozione dei contenuti digitali europei sulle reti globali) è inserito il punto seguente:

«7. A decorrere dal 1º gennaio 2006, gli Stati EFTA parteciperanno ad attività che potrebbero risultare dai seguenti atti, nella misura in cui esse siano legate a progetti di interesse comune nel settore delle reti transeuropee di telecomunicazione:

— **395 R 2236**: Regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1), modificato da:

— **399 R 1655**: Regolamento (CE) n. 1655/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 1999 (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 1),

— **32004 R 0788**: Regolamento (CE) n. 788/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 17),

— **32004 R 0807**: Regolamento (CE) n. 807/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 46),

— **32005 R 1159**: Regolamento (CE) n. 1159/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005 (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 16).

— **397 D 1336**: Decisione n. 1336/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, in merito a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee (GU L 183 dell'11.7.1997, pag. 12), modificata da:

— **32002 D 1376**: Decisione n. 1376/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002 (GU L 200 del 30.7.2002, pag. 1).»

2) Al punto 2 viene aggiunto il seguente paragrafo:

«Per quanto riguarda le attività di cui al paragrafo 7, gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle linee di bilancio 09 03 04 e 09 01 04 03 (reti transeuropee nel settore delle telecomunicazioni) nonché alle successive linee di bilancio corrispondenti, in conformità con l'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo.»

([1]) GU L 200 del 30.7.2002, pag. 1.

3) Il punto 3 è sostituito dal seguente:

«A partire dall'inizio della cooperazione ai programmi e alle azioni di cui ai paragrafi 5, 6 e 7, gli Stati EFTA partecipano pienamente ai comitati CE che assistono la Commissione CE nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione di tali programmi ed azioni.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notificazione al Comitato misto SEE prevista dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Essa si applica a decorrere dal 1º gennaio 2006.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2006.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
R. WRIGHT

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.